



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



Prot. n. 0046327

ORDINANZA N. 96

Oggetto : **VIA CAMUCINA – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL TRATTO PEDONALE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Premesso che con DGC n. 467 del 22.12.1999 è stato approvato il progetto di riqualificazione viaria di Via Camucina, area privata di pubblico transito pedonale, situata nel Centro Storico della Città, nel tratto ricompreso tra via degli Spalti e via Spiga, con pavimentazione in trachite e acciottolato e posa di alcuni paracarri al fine di non consentire l'accesso ai veicoli, lavori eseguiti in accordo con la proprietà;

Vista la regolamentazione della circolazione vigente nel tratto in interesse, che vieta la circolazione a tutti i veicoli a motore con eccezione di quelli dei frontisti, giusta Ordinanza n. 159/1995;

Precisato che il tratto di strada in interesse, costeggiante il "Rio Camucina" è di proprietà privata asservita a pubblico passaggio per i pedoni, compresi quelli con ridotte capacità motorie;

Accertato che la distanza tra i tre paracarri posizionati sul perimetro dei mappali 373 e 374 del Foglio 27, a individuazione della proprietà privata, non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente per consentire il transito pedonale ed, in particolare, il transito dei portatori di handicap, essendo anziché di 90 cm l'uno dall'altro (ex art. 8.2 del DM 236/89, richiamato dal DPR 503/1996), rispettivamente 84 cm e 67 cm, con grave pregiudizio e forte limitazione per l'utenza debole, costretta a muoversi con l'ausilio di attrezzature di supporto;

Visto il parere del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, qui giunto il 13.10.2016 con protocollo n. 0040074, con il quale si esorta l'Ente comunale a "rimuovere le inibizioni al transito per soggetti svantaggiati, provvedendo a compiere ciò che i privati non hanno fino ad ora compiuto volontariamente ed a loro spese";

Richiamata la nota della Prefettura di Venezia acquisita in data 11.11.2016 con protocollo n. 0044691, con il quale si invitano i proprietari dell'area in interesse, a prestare la massima collaborazione al Comune di Portogruaro, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'ULSS 10, spostando della misura necessaria almeno uno dei tre paracarri o procedendo alla rimozione;

Ritenuto necessario provvedere a garantire il diritto al transito, su area privata ad uso pubblico, a soggetti portatori di svantaggio nella locomozione che utilizzano attrezzature di supporto, mediante lo spostamento del paracarro posto in prossimità del "Rio Camucina" e riposizionandolo in conformità alla normativa, alla distanza di almeno 90 cm. dall'altro;

Visti il DPR 503/96, il DM 236/89, l'allegato B alla DGR 1428/2011, e il D.Leg.vo 30.04.92, n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

Al Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni di eseguire sulla viabilità pedonale denominata " via Camucina", nel tratto di proprietà privata ad uso pubblico, lo spostamento del paracarro nord (limitrofo al Rio Camucina) eseguendo l'operazione a regola d'arte, portandolo alla distanza di 90 cm dal paracarro contiguo, come da normativa citata, costituendo esecuzione di opera pubblica, per adeguamento alla normativa in materia di eliminazione di barriere architettoniche, impregiudicata la restante proprietà privata ;



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



COMUNICA

Che i lavori di spostamento del paracarro verranno realizzati a partire dal giorno lunedì 28.11.2016 dalle ore 8,00 e fino al termine dell'intervento;

DA' MANDATO

- Al Comando di Polizia Locale di interdire l'accesso a chiunque, con esclusione dei frontisti, per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del cantiere;
- All'Ufficio Messi di notificare la presente Ordinanza ai signori Samà Assunta e Favero Luigi, proprietari del fondo di cui ai mappali 373 e 374 del Foglio 27 sui quali sono posizionati i paracarri e sui quali esiste l'uso di pubblico passaggio;

AVVERTE

Che l'Ente comunale si avvarrà del diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti di coloro sui quali incombesse l'onere di esecuzione;

DIFFIDA

Chiunque dall'impedire, rallentare o in qualsiasi modo ostacolare i lavori di spostamento e riposizionamento del paracarro in questione.

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs 196/2003.

Contro la presente è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 co. 3 D.Leg.vo 285/92) con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992; sempre entro 60 giorni è esperibile altresì ricorso giurisdizionale al T.A.R., nonché, entro 120-giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Portogruaro, li 22.11.2016

Il Responsabile dell' Area Tecnica
arch. Damiano Scapin

